

Circolare 61/2021
Verona – giugno 2021

SOCIETÀ ESTERA E RUOLO DI SOSTITUTO D'IMPOSTA

Grazie alla risposta a interpello n. 297/2021, l'Agenzia delle entrate offre un breve sunto delle disposizioni riguardanti il ruolo di sostituto d'imposta per una società estera. La richiesta, infatti, perviene da una società di diritto francese, la quale, avendo una **mera sede di rappresentanza in Italia**, intende potenziarla assumendo un lavoratore che risiederà e lavorerà nel nostro Paese. La società istante, quindi, domanda se, per il caso anzidetto, scatti o meno l'obbligatorietà della sostituzione fiscale e tutti i conseguenti obblighi (di ritenuta e dichiarativi), ovvero se tale posizione, prudenzialmente, possa in ogni caso essere attivata.

L'Agenzia delle entrate ripercorre velocemente la struttura della sostituzione d'imposta - istituto giuridico previsto dall'ordinamento tributario al fine di semplificare, per quanto possibile, i rapporti tra i molteplici contribuenti e l'Erario - individuando dapprima la figura del sostituto ex articolo 64, D.P.R. 600/1973.

Tra i soggetti cui spetta per Legge il ruolo di sostituto d'imposta si riscontrano gli *"enti e le società indicati nell'articolo 87 (ora articolo 73), comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"*, con successiva specifica a includere *"le società ed enti di ogni tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato"*.

Si ricorda, inoltre, che il Mef, con circolare n. 326/E/1997, ebbe modo di specificare che gli enti e le società non residenti assumono la qualifica di sostituto d'imposta soltanto per quei redditi corrisposti da una loro **stabile organizzazione presente in Italia**; in caso contrario, ovvero in assenza di una stabile organizzazione nel nostro Paese, non si riscontra, quindi, alcun obbligo tributario.

Viene, pertanto, concluso che detta società estera *"in assenza di stabile organizzazione in Italia, ... non rivestendo il ruolo di sostituto d'imposta, non è tenuta a operare le ritenute sui corrispettivi erogati al proprio dipendente in Italia"*. In caso di obbligo di sostituzione ne conseguirebbero, tuttavia, una serie di inevitabili adempimenti, sia formali che sostanziali.

Tutto, quindi, ruota attorno alla presenza o meno, in Italia, di **una stabile organizzazione da parte della società estera**; per stabile organizzazione, infatti, **si intende la sussistenza una sede fissa grazie alla quale la società estera realizza parte della propria attività nel territorio italiano**. Per detta valutazione, l'Agenzia delle entrate fa notare come sia rilevante, **ai fini della sussistenza o meno di una stabile organizzazione, il concreto svolgimento dell'attività del dipendente assunto in Italia; ove lo stesso disponga del potere di concludere contratti per conto della società estera datrice di lavoro, si concretizzerebbe senza dubbio una stabile organizzazione**.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato